

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 4350

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MONGIELLO

Presentata il 22 gennaio 1987

### Fiscalizzazione selettiva degli oneri sociali per le imprese agricole

ONOREVOLI COLLEGHI! — La flessione della occupazione che si è verificata nel settore agricolo nell'ultimo decennio e la sua sempre più evidente concentrazione in una minoranza di aziende, evidenziano la opportunità di una politica degli oneri sociali che finalizzi i suoi interventi al raggiungimento di un duplice obiettivo favorire la occupazione e privilegiare i settori *labor intensive* che sono, peraltro, i maggiormente interessati alla esportazione

Ad un intervento generalizzato e quindi preferibile la previsione di una riduzione progressiva del carico contributivo da concedersi a quelle aziende che nel corso di ciascun anno abbiano dimostrato di aver superato una media presta-

bilità di giornate di occupazione ad ettaro

I profili operativi di una normativa del genere auspicato dovrebbero essere

la concessione di una riduzione del 25 per cento dell'intero carico contributivo dovuto da quelle aziende che dimostrino di aver superato le 5 giornate di occupazione per ogni ettaro coltivato,

maggiorazioni proporzionali della suindicata riduzione, da concedersi per le giornate di occupazione che superino predeterminati *plafond*,

la subordinazione di tali agevolazioni ad una dichiarazione di responsabilità delle singole aziende, che dovrà

essere controllata dal Servizio per i contributi agricoli unificati in base ai dati colturali in suo possesso

Un'analisi circa il costo di un provvedimento di tal genere, che inciderà positivamente su quelle aziende che per esigenze strutturali o per il tipo di colture praticate debbono sopportare un maggior carico di lavoro — arrecando innegabili be-

nefici nel settore occupazionale — induce a ritenere che sono sufficienti circa 150 miliardi annui. A tale cifra si perviene ipotizzando una percentuale non superiore al 50 per cento di giornate-contributo in possesso dei requisiti richiesti per essere ammesse alla predetta fiscalizzazione.

Pertanto si presenta per la concreta attuazione di questo tipo di fiscalizzazione la seguente proposta di legge

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

1 A decorrere dal 1° gennaio 1987, alle aziende agricole, comprese quelle che praticano l'allevamento di animali, che nel corso di ciascun anno denunciano, ai fini contributivi e previdenziali, un'avvenuta occupazione di manodopera superiore al rapporto di 5 giornate per ettaro, e concessa una riduzione del 25 per cento sull'intero importo contributivo a loro carico

## ART 2

1 Quando il rapporto di cui all'articolo 1 risulti superiore alle 8 giornate per ettaro sulle giornate eccedenti, la riduzione di cui all'articolo 1 è applicata nelle seguenti misure

a) 35 per cento limitatamente alle giornate comprese tra le 8 e le 15 per ettaro,

b) 40 per cento limitatamente alle giornate comprese tra le 16 e le 20 per ettaro,

c) 50 per cento limitatamente alle giornate eccedenti le 20 per ettaro

## ART 3

1 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 1 e i particolari indici di parametrizzazione da applicarsi nei confronti delle aziende che praticano attività di allevamento